

CONVENZIONE A.N.E.C. - A.C.E.C.

L'anno 1952, il giorno 15 del mese di ottobre in Roma

TRA

— l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) rappresentata dal suo Presidente, Dr. Edmondo Incisa di Camerana assistito dall'Avv. Francesco Saverio Cilenti, nonchè dai Sigg. Ing. Aldo Bernardi, Dr. Franco Bruno, Dr. Giovanni Cortassa, Comm. Fulvio Migliorini e Comm. Gastone Pampaloni

E

— l'Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC) rappresentata dal suo Presidente, Mons. Francesco Dalla Zuanna, assistito da Mons. Albino Galletto, Consulente Ecclesiastico del Centro Cattolico Cinematografico, nonchè dai Sigg. Dr. Floris Ammannati, Dr. Francesco Angelicchio, Architetto Ildo Avetta e Rag. Elio Giorgetti.

PREMESSO

— che tutte le sale cinematografiche parrocchiali, avendo finalità esclusivamente educativo-morali, secondo quanto riconosciuto dalla circolare della Presidenza n. 9419/AG. del 23 maggio 1950 debbono osservare le seguenti norme:

a) i nulla osta e la relativa licenza di esercizio devono essere intestati al Parroco o al Vice Parroco o, comunque, ad un religioso, e non possono essere trasferiti a laici;

b) la direzione della sala non può essere affidata che ad Enti o persone dipendenti o approvate dall'Autorità Ecclesiastica. E' comunque fatto divieto di affittare la sala a terzi;

c) le sale cinematografiche parrocchiali possono programmare esclusivamente i film ammessi dall'organizzazione a ciò preposta dalla Autorità Ecclesiastica;

d) nei Comuni o nelle Frazioni dove già esistono cinema industriali, la pubblicità deve essere limitata — salvo accordi particolari da prendersi dalle competenti Commissioni territoriali — soltanto alla esposizione delle fotografie e degli affissi, ed alla distribuzione di avvisi annunciatori lo spettacolo, nel perimetro degli edifici della parrocchia che gestisce il cinema. Tale limitazione non si riferisce alla propaganda dei film a carattere religioso;

e) le proiezioni cinematografiche possono aver luogo nelle domeniche e nelle festività civili e religiose ed in quelle del Patrono o Patroni del luogo e in non più di tre giorni feriali per settimana;

f) che i film dichiarati « esclusi », « sconsigliabili » o per « adulti con riserva » dalla Commissione Nazionale per la classificazione dei film, presso il Centro Cattolico Cinematografico, non potranno essere in nessun caso programmati nelle sale parrocchiali, mentre le pellicole giudicate per « adulti » potranno essere proiettate soltanto, e con opportuni emendamenti approvati dalla Commissione suddetta, in quelle sale che ne otterranno l'esplicito consenso della Autorità Ecclesiastica diocesana.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Il controllo sull'osservanza di dette norme ed il compito di esprimere il parere sull'apertura di nuove sale cinematografiche parrocchiali, nonché sulla sussistenza di particolari motivi per la loro eventuale trasformazione in cinema industriali, sono affidati a Commissioni paritetiche territoriali, costituite dai rappresentanti dell'ACEC e dell'ANEC. Dette Commissioni avranno sede presso le Sezioni territoriali dell'AGIS.

Le Commissioni suddette, nell'esaminare le domande di apertura di nuovi cinema parrocchiali si atterranno ai criteri annualmente determinati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 25 Legge 29 dicembre 1949

n. 958. I verbali delle sedute delle suddette Commissioni devono essere inviati tempestivamente, in triplice copia, alle Presidenze dell'AGIS e dell'ACEC.

Le Commissioni territoriali tenteranno di comporre amichevolmente contestazioni o vertenze.

Nel caso in cui sia constatata una infrazione alle premesse su riportate, le Commissioni, udite le parti ed eseguiti i debiti accertamenti, potranno ordinare, con motivata diffida, la cessazione dell'abuso.

Di tali atti sarà redatto verbale con tutti gli elementi di valutazione obiettiva idonei ad illustrare la reale situazione, da trasmettere entro 10 giorni dalla seduta alle Presidenze dell'AGIS e dell'ACEC.

2) Le questioni non conciliate in sede regionale, verranno sottoposte al giudizio di una Commissione arbitrale nazionale costituita presso la sede dell'AGIS e composta da due rappresentanti dell'ANEC e da due rappresentanti dell'ACEC. Detta Commissione sarà presieduta da persona da designarsi d'accordo tra le due Associazioni.

3) Nel caso in cui, a seguito di una decisione definitiva emessa dalle Commissioni suddette, la sala cinematografica parrocchiale non ottemperi a quanto da esse disposto, l'infrazione verrà segnalata alle competenti Autorità Ecclesiastiche ed a quelle Amministrative, tramite le Presidenze centrali delle due Associazioni, per i provvedimenti del caso.

4) Il presente accordo costituisce rinnovo della convenzione AGIS-ACEC del 24 novembre 1950 ed entra in vigore dal 1° gennaio 1953. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdetto da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'ASSOCIAZIONE CATTOLICA
ESERCENTI CINEMA (A.C.E.C.)
IL PRESIDENTE
(Mons. Francesco Dalla Zuanna)

p. l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ESERCENTI CINEMA (A.N.E.C.)
IL PRESIDENTE
(Dr. Edmondo Incisa)